



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Presidente rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio | Giudice |
| - dott. Edoardo Sirza | Giudice |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 28/10/2024 (n. 40-1/2024 R.G.) da:

DANIELA MUGGIA (C.F.: MGG DNL 77R64 L424V), nata a Trieste, il 24.10.1977

e

ALESSANDRO SPAGNOLETTO (C.F. SPG LSN 76L04L424P), nato a Trieste il 04.07.1976

entrambi residenti in Trieste, Via Giuseppe di Vittorio n. 14, difesi e rappresentati dall'avv. Marzia Broili (C.F.: BRL MRZ 70S53 E098K) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Trieste, Via San Francesco n. 4/1,

RICORRENTI

Avente per oggetto: procedura familiare; apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore.

* * *

PREMESSO che i coniugi ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni;

OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto i ricorrenti sono residenti a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC (gestore designato avv. Monica Bassanese), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della coppia di debitori, nonché le cause della crisi; queste ultime possono essere rintracciate nella significativa contrazione delle entrate reddituali sofferta da tempo da parte di entrambi i coniugi nelle rispettive occupazioni lavorative subordinate, a causa di un involontario cambio di mansioni e passaggio a qualifiche inferiori, quanto al ricorrente Spagnoletto, e a causa della perdita del posto di impiegata *full time*, dopo un periodo di cassa integrazione dovuta al Covid, e il reperimento in seguito di un impiego con analoghe mansioni ma solo *part time*, quanto alla ricorrente Muggia; in particolare, in concomitanza ma anche in dipendenza da tale situazione, consolidatasi nell'ultimo quinquennio, i coniugi contraevano vari finanziamenti per sopperire alle esigenze di vita familiare (due figli non ancora autosufficienti, nati dalla coppia; un figlio non ancora autosufficiente nato da una precedente relazione dello Spagnoletto; la cronicizzazione dei ritardi e dei mancati pagamenti dei finanziamenti ha fatto sì che i coniugi versino oramai in uno stato di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai debiti contratti, manifestando un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

cointestato con il padre per mere finalità di risparmio assicurativo e che attualmente, giovane madre single, necessita del mezzo in modo esclusivo;

4) targa TS069676 motociclo immatricolato nel 1991, Belgarda Yama125 acquistato nel 2001 al prezzo dichiarato di 361,52 euro, ultima formalità denuncia di perdita di possesso con atto del 22.12.2023;

- che entrambi i coniugi sono titolari di conti correnti, con saldo negativo (per la Muggia: Conto corrente Poste Italiane n. 17382995 agenzia di Trieste; per lo Spagnoletto: Conto corrente Poste Italiane n.001022568115 agenzia di Trieste); non risultano intestatari di altri beni, quali titoli, partecipazioni societarie (cfr. esito negativo ricerca scheda persona registro imprese, allegato alla Relazione particolareggiata *sub* doc. 8), azioni, crediti, né mobili che esulino dalla categoria dei beni impignorabili di cui all'art. 514 c.p.c. esclusi da liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. a) CCII;

CONSIDERATO che il nucleo familiare è composto, oltre che dai coniugi ricorrenti, dai due figli, ancora minori, nati dall'unione; il fabbisogno autodichiarato su base mensile del sopra descritto nucleo familiare si aggira sull'ordine di 1.850,00 euro; lo Spagnoletto, peraltro, è tenuto anche al mantenimento di un altro figlio, maggiorenne non ancora autosufficiente, avuto da una precedente relazione, ed affronta per questo un esborso di circa 300,00 mensili (fra componente fissa dell'assegno e spese straordinarie);

DATO ATTO che i co-ricorrenti prospettano alla massa creditoria la liquidazione dei rispettivi beni presenti e futuri; all'atto pratico, come si desume dalla appena descritta composizione dei rispettivi attivi, e pur rimettendosi al prosieguo della procedura ogni approfondimento sull'effettivo valore dei modesti beni mobili registrati, si discute essenzialmente di una quota dei proventi lavorativi, quota che viene *proposta* dai ricorrenti in misura non inferiore a 190,00 euro quanto a Daniela Muggia e a 370,00 euro quanto allo Spagnoletto, per complessivi 7.980,00 euro quanto alla prima e 15.540,00 euro quanto al secondo;

RITENUTO di poter validare il fabbisogno indicato nel ricorso;

RITENUTO altresì, in linea sostanziale con le considerazioni sviluppate nella relazione dell'OCC, tenuto conto dell'ammontare delle retribuzioni dei ricorrenti (assunte al lordo delle trattenute sinora in corso, giacché esse con l'apertura della procedura verranno meno), di un principio di proporzionalità nella conseguente distribuzione delle risorse impegnate da ciascun coniuge

ai fini di assicurare quanto occorre al mantenimento del loro nucleo familiare ed anche del fatto che lo Spagnoletto sopporta un esborso mensile quale contributo nel mantenimento di un figlio, non convivente, nato da precedente unione, di dover fissare per ciascuna posizione il limite oltre il quale il rispettivo importo reddituale sarà destinato alla liquidazione (almeno per i prossimi 36 mesi); in particolare, allo stato e restando impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche dei debitori, il limite è individuato nella somma di 770,00 euro quanto alla Muggia e nell'importo di 1.480,00 euro, quanto allo Spagnoletto, con apprensione delle eccedenze al patrimonio liquidabile;

RITENUTO inoltre di poter assecondare la richiesta dei ricorrenti di essere autorizzati ad utilizzare, per soddisfare le loro esigenze personali e lavorative, i beni mobili registrati più sopra elencati, soccorrendo in questo senso la considerazione della notevole vetustà dei beni in questione ed il fatto, che al di là dell'apparenza numerica, la metà di essi sia stata descritta come non funzionante se non finanche come rottame, il che fa presumere, allo stato, la scarsità se non la mancanza di un loro valore di mercato (e comunque, nel caso dell'autovettura cointestata allo Spagnoletto e alla di lui figlia, autosufficiente, occorrendo considerare la difficoltà di liquidazione correlata a un bene oggetto di comunione), impregiudicate, anche stavolta, in ogni caso le *future* considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione dei beni stessi, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del *programma di liquidazione*, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;

RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

RILEVATO, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Daniela Muggia (c.f. MGGDNL77R64L424V) e Alessandro Spagnoletto (c.f. SPGLSN76L04L424P);
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
- 3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore l'avv. Monica Bassanese;
- 4) ordina ai debitori, qualora non vi abbiano già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni *novanta*, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito di Daniela Muggia sino alla concorrenza dell'importo di 770,00 euro mensili e del reddito di Alessandro Spagnoletto sino alla concorrenza dell'importo di 1.480,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente i predetti limiti, da realizzare tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato; autorizza i ricorrenti ad utilizzare sino al termine della procedura i beni mobili registrati indicati in parte motiva, fatte salve le *future* considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del *programma di liquidazione*, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
 - b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga *e depositi* un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno (a partire dal 31/07/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 23 gennaio 2025

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato